

Dott. Paolo VERNERO  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Docente a contratto presso  
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA  
Commercialista  
Revisore Legale

Torino lì, 22/01/2021

Egregi Clienti

Loro Sedi

## CIRCOLARE N. 1/2021

Avv. Maria Francesca ARTUSI  
Avvocato penalista

Gentili clienti,

Dott.ssa Silvia BARBERA  
Commercialista  
Revisore Legale

trasmettiamo la circolare n. 1/2021 dedicata alla Legge n. 178 del 30/12/2020, **Finanziaria 2021** c.d. “*Legge di bilancio 2021*”, entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI  
Consulente Tributario

Illustriamo di seguito le principali novità di natura fiscale previste dall'articolo 1 della citata Legge.

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI  
Commercialista  
Revisore Legale

Siamo consapevoli che la lettura della suddetta circolare è impegnativa, ma una diversa stesura avrebbe comportato l'esclusione di argomenti comunque di possibile interesse.

Dott.ssa Marta REVELLO  
Commercialista  
Revisore Legale

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Avv. Raffaele BATTAGLINI  
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO  
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI

Vernero & Partners Tax – Legal STP Srl

Data Logos & Partners Srl



Rubrica della circolare n. 1/2021:

- ❖ Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi
- ❖ Esonero contributivo under 40 in agricoltura
- ❖ Esonero contributivo lavoratori sportivi
- ❖ Sospensione versamenti settore sportivo
- ❖ Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e Iap
- ❖ Aliquota al 10% per i piatti da asporto
- ❖ Esenzione dal registro fisso per la ricomposizione fondiaria
- ❖ Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche
- ❖ Detassazione reddito enti non commerciali
- ❖ Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri
- ❖ Disciplina impatriati
- ❖ Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico
- ❖ Proroga bonus facciate
- ❖ Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza
- ❖ Bonus idrico
- ❖ Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus
- ❖ Cessione del credito
- ❖ Proroga bonus verde
- ❖ Bonus automobili elettriche
- ❖ Rivalutazione beni di impresa
- ❖ Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico
- ❖ Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle PMI
- ❖ Imprenditoria femminile
- ❖ Fondo PMI creative
- ❖ Credito di imposta cuochi
- ❖ Incremento credito R&S per il Sud

- ❖ Estensione garanzie Sace
- ❖ Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di nuovi finanziamenti
- ❖ Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni
- ❖ Sostegno finanziario PMI
- ❖ Cartolarizzazione crediti
- ❖ Fondo di garanzia pmi
- ❖ Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine
- ❖ Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione
- ❖ PMI Proroga moratoria
- ❖ Rafforzamento patrimoniale PMI
- ❖ Deroghe al Codice civile in materia di riduzione del capitale
- ❖ Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione
- ❖ Credito di imposta imprese di produzione
- ❖ Credito di imposta imprese di distribuzione
- ❖ Modifica regime locazioni brevi
- ❖ Esenzione prima rata Imu 2021
- ❖ Credito di imposta locazioni
- ❖ Bonus pubblicità
- ❖ Credito di imposta edicole
- ❖ Credito di imposta servizi digitali
- ❖ Transizione 4.0
- ❖ Modifiche al credito R&S
- ❖ Contributi per investimenti in alta tecnologia
- ❖ Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva
- ❖ Modifiche alla plastic tax
- ❖ Modifiche alla sugar tax
- ❖ Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua
- ❖ Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici
- ❖ Credito di imposta ambienti di lavoro
- ❖ Semplificazioni Iva per i contribuenti minori

- ❖ Proroga divieto emissione fattura elettronica per prestazioni sanitarie
- ❖ Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite
- ❖ Imposta di bollo su fatture elettroniche
- ❖ Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio
- ❖ Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
- ❖ Tutela della ristorazione italiana nel mondo

### **Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi**

(articolo 1, commi 20-22)

Viene istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda:

- (I) i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.L.gs. 103/1996, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
- (II) i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

**Esonero contributivo under 40 in agricoltura**

(articolo 1, comma 33)

Modificando quanto previsto all'articolo 1, comma 503, L. 160/2019, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola, di coltivatori diretti e agli Iap, con età inferiore a 40 anni, viene esteso a tutto il 2021 l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

**Esonero contributivo lavoratori sportivi**

(articolo 1, commi 34-35)

Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un Fondo per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Per il Fondo è prevista una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

**Sospensione versamenti settore sportivo**

(articolo 1, commi 36-37)

Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai

sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene prevista la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per:

- a) versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
- b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) versamenti relativi all'Iva;
- d) versamenti delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

#### **Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e Iap**

(articolo 1, comma 38)

Viene estesa al 2021 l'esenzione IRPEF totale (prima prevista in misura pari al 50%) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola.

#### **Aliquota al 10% per i piatti da asporto**

(articolo 1, comma 40)

Viene precisato che nel concetto di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

**Esenzione dal registro fisso per la ricomposizione fondiaria**

(articolo 1, comma 41)

Per il solo 2021, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

**Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche**

(articolo 1, commi 42-43)

Viene modificato l'articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, possano applicare nei confronti di soci persone fisiche, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir.

La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.

Tale ritenuta del 12,50%, può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

**Detassazione reddito enti non commerciali**

(articolo 1, commi 44-47)

A decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla successiva lettera d), che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
- d) arte, attività e beni culturali.

Dalla detassazione sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47- bis, comma 1, Tuir.

L'imposta non dovuta in ragione della detassazione deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale di cui sopra, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, al contrario, accantonano tale minor imposta, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

### **Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri**

(articolo 1, commi 48-49)

Con decorrenza dal 2021, in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è prevista la riduzione del 50% dell'IMU e di 2/3 della TARI.

### **Disciplina impatriati**

(articolo 1, commi 50-53)

Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

In particolare, viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che i soggetti che siano stati iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l'estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di:

- a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta

precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021.

Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.

#### **Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico**

(articolo 1, comma 58)

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, nella misura potenziata del 65%.

Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013, nella misura potenziata del 50%.

#### **Proroga bonus facciate**

(articolo 1, comma 59)

Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate al 90%, introdotto con l'articolo 1, comma 219, L. 160/2019.

**Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza**

(articolo 1, comma 60)

Introducendo il nuovo comma 3-bis nell'articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

**Bonus idrico**

(articolo 1, commi 61-65)

Viene introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico.

**Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus**

(articolo 1, comma 66)

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. *superbonus*, prevedendo innanzitutto:

- (i) l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

- (ii) la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;
- (iii) l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione, prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrino nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- (iv) che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 1. impianti per l'approvvigionamento idrico; 2. impianti per il gas; 3. impianti per l'energia elettrica; 4. impianto di climatizzazione invernale;
- (v) che siano estese le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
- (vi) che siano estese le agevolazioni anche agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;
- (vii) che l'agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch'essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), sia ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.
- (viii) l'integrale sostituzione del comma 8, stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022) di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa previsti dalla norma. L'agevolazione è riferita a una sola colonna di ricarica per unità immobiliare.
- (ix) che l'ulteriore proroga prevista dal nuovo comma 8-bis, estenda l'agevolazione:
  - o a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più

persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;

- al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

#### Interventi nei condomini

Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

#### Adempimenti

Viene integrato il comma 14 prevedendo che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

### **Cessione del credito**

(articolo 1, comma 67)

Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estenda anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.

### **Proroga bonus verde**

(articolo 1, comma 76)

Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017.

### **Bonus automobili elettriche**

(articolo 1, comma 77)

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

### **Rivalutazione beni di impresa**

(articolo 1, comma 83)

Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

### **Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**

(articolo 1, comma 83)

Viene esteso il perimetro territoriale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di cui all'articolo 59, D.L. 104/2020, ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

### **Finanziamenti agevolati per l'acquisti di attrezzature da parte delle PMI**

(articolo 1, commi 95-96)

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

#### Nuova Sabatini

É confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore

delle pmi beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

### **Imprenditoria femminile**

(articolo 1, commi 97-103)

Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sostiene:

- a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

**Fondo PMI creative**

(articolo 1, commi 109-113)

Viene istituito il Fondo per le PMI creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per “settore creativo” si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Le risorse sono utilizzate per:

- a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative.

### **Credito di imposta cuochi**

(articolo 1, commi 117-123)

Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

### **Incremento credito R&S per il Sud**

(articolo 1, commi 185-186)

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022:

- al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e
- al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

### **Estensione garanzie Sace**

(articolo 1, comma 206)

Le garanzie Sace come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021.

Inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

**Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di nuovi finanziamenti**

(articolo 1, comma 208)

Modificando quanto previsto dall'articolo 1-bis, D.L. 23/2020, le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui venga attestato, tra l'altro, la conoscenza che, a eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.L. 23/2020, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

**Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni**

(articolo 1, comma 209)

Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.

### **Sostegno finanziario PMI**

(articolo 1, comma 213)

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall'articolo 56, D.L. 18/2020 e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.Lgs. 385/1993 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.

### **Cartolarizzazione crediti**

(articolo 1, commi 214-215)

Per effetto della sostituzione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, L. 130/1999, la disciplina relativa alla cartolarizzazione dei crediti si rende applicabile se le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.

Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

Viene, inoltre, precisato che il successivo articolo 7.1, comma 4, primo periodo, L. 130/1999, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti

derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

#### **Fondo di garanzia pmi**

(articolo 1, commi 216-218)

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni.

Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.

#### **Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine**

(articolo 1, commi 219-225)

Viene introdotto, in riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019 (piani di risparmio che, per almeno i 2/3 dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese).

Per le persone fisiche titolari del piano, un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67, Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati di cui sopra, a

condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 288/2000).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, Tuir e degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.

Il credito di imposta compete in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

### **Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione**

(articolo 1, commi 233-243)

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:

- fusione;
- scissione o
- conferimento di azienda

deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla medesima data;

2. importo dell'Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

#### Requisiti soggettivi

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5, L.F., o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

#### Modalità di trasformazione

La trasformazione in credito avviene:

- per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e
- per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui

all'articolo 2501-quater, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all'articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod. civ..

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

#### Tassazione di gruppo

In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

### Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d'imposta.

### Utilizzo del credito

Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

### **PMI Proroga moratoria**

(articolo 1, comma 248-254)

La moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del DL Cura Italia (prestiti, mutui e altri finanziamenti) è prorogata al 30.06.2021. Per le imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, l'eventuale rinuncia alla proroga deve essere trasmessa alla banca entro il 31.01.2021 o, per alcune imprese del settore turistico, entro il 31.03.2021.

Coloro che non avevano ancora beneficiato della moratoria possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31.01.2021.

### **Rafforzamento patrimoniale PMI**

(articolo 1, commi 263-264)

E' esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.

Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

**Deroghe al Codice civile in materia di riduzione del capitale**

(articolo 1, comma 266)

Viene integralmente sostituito l'articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ..

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo.

A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ..

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione**

(articolo 1, commi 381-384)

Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del

contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.

### **Credito di imposta imprese di produzione**

(articolo 1, comma 583 lettera b))

La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di produzione di cui all’articolo 15, L. 220/2016 (produzione cinematografica ed audiovisiva) viene incrementata dal 30 al 40%.

### **Credito di imposta imprese di distribuzione**

(articolo 1, comma 583 lettera c))

La misura massima del credito di imposta previsto per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 16, L. 220/2016, viene incrementata dal 30 al 40%.

### **Modifica regime locazioni brevi**

(articolo 1, commi 595-596)

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082, cod. civ..

Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

### **Esenzione prima rata Imu 2021**

(articolo 1, commi 599-601)

Esenzione prima rata IMU 2021 per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

### **Credito di imposta locazioni**

(articolo 1, commi 602)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.

### **Bonus pubblicità**

(articolo 1, commi 608)

Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### **Credito di imposta edicole**

(articolo 1, commi 609)

Viene confermato, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018.

### **Credito di imposta servizi digitali**

(articolo 1, comma 610)

Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190, L. 34/2020.

### **Transizione 4.0**

(articolo 1, commi 1051-1064)

Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a

strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammessi all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all'allegato A e B alla L. 232/2016.

L'investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

#### Soggetti esclusi

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

#### Interventi agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, a eccezione:

- dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir;
- dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- dei fabbricati e delle costruzioni,
- dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021

Per gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile.

Per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto:

- a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e
- c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

### Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Per gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto:

- a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

#### Investimenti in beni dell'allegato B, L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

#### Utilizzo del credito di imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene o a decorrere dall'anno di interconnessione.

## **Modifiche al credito R&S**

(articolo 1, commi 1064-1065)

Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

### Soggetti ammessi

Per effetto delle modifiche apportate, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario. Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

### Attività ammesse

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

### Attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e

della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

### **Contributi per investimenti in alta tecnologia**

(articolo 1, commi 1068-1074)

Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Tali somme sono utilizzate per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui sopra, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento.

I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.

I contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è erogato, entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato, infatti, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. In tal modo il gestore può revocare il contributo e rendicontare, su base semestrale, l'attività svolta.

### **Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva**

(articolo 1, commi 1079-1082)

Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1,

lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

#### **Modifiche alla plastic tax**

(articolo 1, comma 1084)

Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019).

Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021.

Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento e viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'imposta che passa da 10 a 25 euro.

#### **Modifiche alla sugar tax**

(articolo 1, commi 1085-1086)

Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. sugar tax, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019).

Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l'obbligazione tributaria che diviene all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.

### **Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua**

(articolo 1, commi 1087-1089)

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### **Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici**

(articolo 1, comma 1097)

Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

### **Credito di imposta ambienti di lavoro**

(articolo 1, comma 1098)

Viene modificato l'articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021.

Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.

### **Semplificazioni Iva per i contribuenti minori**

(articolo 1, comma 1102)

Viene integrato l'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale i soggetti che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

### **Proroga divieto emissione fattura elettronica per prestazioni sanitarie**

(articolo 1, comma 1105)

Si estende al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.

### **Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite**

(articolo 1, comma 1106)

Viene modificato l'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della relativa dichiarazione annuale.

### **Imposta di bollo su fatture elettroniche**

(articolo 1, comma 1108)

Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

### **Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio**

(articolo 1, commi 1109-1115)

Di seguito si elencano alcune novità introdotte nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

- viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- viene differita al 1° luglio 2021 la possibilità per gli esercenti di avvalersi di sistemi evoluti di incasso per adempiere l'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

### **Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni**

(articolo 1, commi 1122-1123)

Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni, all'11% del valore periziato.

### **Tutela della ristorazione italiana nel mondo**

(articolo 1, commi 1144-1149)

Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

Per "ristorante italiano" si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Mipaaf e ai prodotti riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti Dop, Igp, Doc, Docg e Igt, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita.

Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto "pizza italiana" o il prodotto "gelato italiano" si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Mef e con il Mipaaf, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997, da adottare entro 6 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021.

*La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernerero & Partners Tax – Legal STP Srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; ne è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernerero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*